



COMUNE DI RIVA presso CHIERI

Regolamento comunale per l'istituzione e il
funzionamento del
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 15.11.2023

PREMESSE

Il progetto del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che opera nell'area dell'educazione alla cittadinanza, alla gentilezza e alla Costituzione, nasce dalla consapevolezza che per formare i cittadini del futuro, responsabili e edotti delle dinamiche democratiche e partecipative di una comunità, è essenziale sollecitare esperienze di partecipazione diretta alla vita amministrativa attraverso uno strumento di partecipazione calibrato sulle esigenze dei bambini e/o ragazzi.

La partecipazione attiva dei ragazzi alla vita comunitaria esprime compiutamente lo spirito della "Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia", approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

ART. 1 – FINALITÀ

1. Le finalità del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono:
 - l'acquisizione di una maggiore conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento, nonché dei meccanismi della rappresentanza;
 - l'educazione alle buone pratiche di gentilezza per l'insegnamento dell'educazione civica;
 - l'educazione alla partecipazione democratica;
 - l'analisi dei bisogni, delle necessità e l'espressione dal punto di vista delle nuove generazioni, su temi quali la convivenza nel rispetto dei diritti, la qualità della vita, l'assetto del territorio e del paese;
 - il rafforzamento della conoscenza dell'importanza del bene comune e della salvaguardia del patrimonio collettivo.

ART. 2 – FUNZIONI

1. Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni informative, propositive e consultive da esplicare, tramite redazione di pareri o formulazione di richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su argomenti che riguardano, a titolo esemplificativo:
 - problematiche giovanili e inclusività;
 - politiche ambientali e sostenibilità;
 - sport e tempo libero, cultura e spettacolo;
 - pubblica istruzione;
 - rapporti con i soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori;
 - buone pratiche di gentilezza per l'insegnamento dell'educazione civica.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è costituito da 7 consiglieri. Il consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno 4 consiglieri.
2. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono eletti a scrutinio segreto dal consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi tra i consiglieri. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3. Nella prima seduta del consiglio svolge le funzioni di presidente del consiglio il candidato che risulta aver preso più voti alle elezioni.
3. Il mandato dei consiglieri dura due anno scolastico.
4. Ogni due anni si procede all'elezione dei consiglieri come previsto dall'art. 4.
5. Nel caso di dimissioni, trasferimento, rinuncia, decadenza e in ogni altra ipotesi di cessazione in corso di mandato dalla carica di consigliere, si procederà alla surroga del consigliere in questione con il primo

dei non eletti sino al termine dei candidati presenti in lista e non eletti. In caso di cessazione del consigliere che ricopra la carica di presidente o vicepresidente del consiglio stesso a seguito della sostituzione del consigliere si farà luogo a nuova elezione della carriera vacante.

6. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi si scioglie ove il numero dei consiglieri diviene inferiore a 4.

ART. 4 – CANDIDATURA

1. Hanno diritto al voto e possono essere elette/i le ragazze ed i ragazzi frequentanti le classi 1[^], 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado di Riva presso Chieri.

2. La candidatura a far parte del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi avviene tramite la compilazione di un'apposita scheda/domanda di candidatura.

3. Le alunne e gli alunni interessati dichiarano di volersi candidare per la carica di consigliere del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

4. La domanda debitamente compilata dalla/dal singola/o candidata/o e firmata da entrambi i genitori o chi ne fa le veci, deve riportare il nome e cognome, la classe, le motivazioni personali, le proposte e i suggerimenti ecc., ed essere consegnata alla scuola.

5. Ogni alunna/o candidata/o deve poter esporre le proprie motivazioni secondo i tempi e le modalità concordate con gli insegnanti.

ART. 5 – ELEZIONI

1. Prima delle elezioni, viene svolto un lavoro preparatorio nelle classi con spiegazioni sul funzionamento del Comune, sulle attività del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, sui problemi sentiti come più urgenti, nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

2. Le elezioni si svolgono all'interno della scuola secondo i seguenti tempi e modalità:

- a. il Sindaco del Comune di Riva presso Chieri, a seguito di richiesta del dirigente scolastico o suo delegato, fissa la data in cui deve essere presentata la Lista Unica dei candidati.
- b. la Lista Unica dei candidati per l'elezione del Consiglio, predisposta dalla scuola con un numero di candidati non inferiore ai posti in consiglio, contiene almeno l'indicazione del cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico con indicazione della classe di appartenenza. Nella formazione della lista deve essere possibilmente garantita la pari opportunità di entrambi i sessi;
- c. la campagna elettorale si svolge, da parte degli studenti, nelle forme ritenute opportune (assemblee, dibattiti, volantinaggi ecc.) d'intesa con il corpo docente;
- d. le elezioni si svolgono in orario scolastico in un giorno stabilito dal responsabile dell'Istituto scolastico o suo delegato;
- e. gli elettori ricevono la scheda contenente la lista dei candidati e possono esprimere una preferenza scrivendo il nome della/del candidata/o prescelta/o. Deve essere garantita la segretezza e l'autonomia del voto;
- f. i seggi sono insediati presso ogni classe ovvero secondo diversa modalità stabilita dal dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato;
- g. i seggi sono composti da un presidente e due scrutatori individuati dai docenti scelti tra gli studenti non candidati. Il presidente assume anche la funzione di segretario, redigendo l'apposito verbale. I docenti garantiscono comunque la regolarità delle operazioni;
- h. le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi. È eletto chi ha ricevuto più voti, risultati dal computo delle preferenze riportate sino a completamento dei posti disponibili di consigliere. In caso di parità di voti ed in presenza di un solo posto di consigliere disponibile tale seggio è attribuito al candidato più giovane di età;
- i. i risultati dello scrutinio, sono consegnati a cura del Dirigente Scolastico al Sindaco del Comune di Riva presso Chieri;

- j. i risultati delle elezioni sono resi noti da parte del Dirigente Scolastico e del Sindaco attraverso i siti istituzionali dei rispettivi enti;
- k. il Sindaco del Comune di Riva presso Chieri nella prima seduta utile del Consiglio comunale proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

ART. 6 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco del Comune di Riva presso Chieri provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi indicando la data, il giorno, l'ora e il luogo nel quale si terrà la seduta, con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del presidente e vice presidente del consiglio delle ragazze e dei ragazzi;
 - incontro conoscitivo con i consiglieri comunali;
 - programmazione delle attività.
2. L'avviso di convocazione è comunicato al responsabile dell'istituto scolastico o suo delegato ed è reso noto da parte del Sindaco attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
3. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi si riunisce nella Sala Consiliare del Comune di Riva presso Chieri.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi, che stabilisce l'ordine del giorno, si riunisce nella sala consiliare del municipio di norma due volte l'anno. Le ragazze e i ragazzi partecipano al Consiglio previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio.
3. La convocazione delle sedute del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi può essere oggetto di pubblicazione sul sito dell'istituto scolastico e sul sito istituzionale del Comune di Riva presso Chieri di norma negli orari pomeridiani.
4. I Consiglieri, nei giorni precedenti la seduta, discutono con il proprio corpo elettorale scolastico, d'intesa con il corpo docente, i temi posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente del consiglio o la maggioranza dei consiglieri, possono invitare a partecipare a sedute del Consiglio terzi soggetti in qualità di Relatori, quali a titolo meramente esemplificati: rappresentanti di istituzioni, dipendenti dall'Amministrazione comunale, rappresentanti dei docenti etc.
6. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
7. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni.
8. La votazione in Consiglio avviene attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano.
9. Le deliberazioni assunte dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio, scelto dal Presidente, che ha il compito di:
 - a) registrare le presenze e le assenze;
 - b) raccogliere e verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;
 - c) stilare il verbale del Consiglio in forma esaustiva e con linguaggio adatto alle ragazze ed ai ragazzi.
10. Le deliberazioni assunte dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale del Comune per essere conservate agli atti dell'Amministrazione comunale.

ART. 8 – DECADENZA E DIMISSIONI

1. Dopo due assenze ingiustificate in Consiglio, a seguito di apposita deliberazione, il Consigliere può esser dichiarato decaduto dalla carica.
2. In caso di dichiarazione di decadenza del consigliere si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.